

Comune di Pavone Canavese (Torino)

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 02/11/2015. Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i. – controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione definitiva della Variante.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

*Delibera*

1. Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Documento Preliminare della 6<sup>a</sup> Variante Parziale al P.R.G.C., sulla base di quanto motivato e riportato al fascicolo "CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PRELIMINARE" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il Documento Definitivo della 6<sup>a</sup> Variante Parziale al PRGC vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 5<sup>o</sup> della LR 56/77 e smi, redatto dall'Arch. Gian Carlo Paglia, che risulta costituito dai seguenti elaborati:
  - *Relazione Illustrativa;*
  - *Norme Tecniche di Attuazione;*
  - *Tavola 0: Planimetria generale, scala 1:5.000;*
  - *Tavola 1 - NORD: Sviluppi del Piano Regolatore nelle aree urbanizzate e urbanizzande e nei dintorni di pertinenza ambientale, scala 1:2.000;*
  - *Tavola 2 - SUD: Sviluppi del Piano Regolatore nelle aree urbanizzate e urbanizzande e nei dintorni di pertinenza ambientale, scala 1:2.000.*
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 8<sup>o</sup> della LR 56/77 e smi, la presente Variante è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – *Fase di Screening*; il *Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Strategica Ambientale (Fase di Screening)*, redatto dall'Arch. Gian Carlo Paglia, è trasmesso, con nota prot. n. 410 del 14/01/2015, agli enti competenti in materia ambientale, per la prevista fase di consultazione;
4. Di dare atto che, in seguito all'acquisizione dei pareri formulati dai succitati enti, in data 30/03/2015 l'Organo Tecnico per la valutazione ambientale del Comune ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS, sottolineando la necessità che le misure di mitigazione e compatibilità ambientale e paesaggistica indicate nel Documento di Screening siano recepite nelle Norme di Attuazione della Variante, come indicato anche dagli Enti competenti in materia ambientale consultati;
5. Di dare atto che, ferma restando la non assoggettabilità a VAS, la presente Variante è adottata e pubblicata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, L.R. 40/98;
6. Di dare atto che, per quanto riguarda le verifiche relative all'idoneità idraulico-geologica della trasformazione urbanistica e alla compatibilità degli interventi in progetto con il Piano Comunale di Classificazione Acustica, la presente Variante, con le modifiche 1 e 2, ripristina la situazione previsionale di Piano Regolatore, antecedente la 5<sup>o</sup> Variante; di conseguenza si ristabiliscono come vigenti le disposizioni del Piano approvato dalla DGR n.7-5047 del 14/01/2002, su cui erano state fatte le dovute analisi e considerazioni di carattere geomorfologico e acustico. Le altre modifiche, invece, non introducono usi insediativi diversi da quelli già previsti dal PRGC;
7. Di dare atto che le modifiche contemplate dalla presente Variante sono compatibili con il Piano di Classificazione Acustica;
8. Di dare atto che, la Variante pur concernendo l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, non sconta le procedure partecipative di cui all'art.11 del DPR 327/01 in quanto l'attuazione della nuova area per servizi di Bellavista è disciplinata da disposizioni perequative, che, tramite

intervento convenzionato, ne correlano la realizzazione a una limitrofa area residenziale (cfr. mod.1), mentre l'area dell'ex-Mulino è di proprietà comunale (cfr. mod.2);

9. Di dare atto che, come dimostrato nelle verifiche allegate alla Relazione Illustrativa, la presente Variante non è incompatibile con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21/7/2011 e al PPR adottato con DGR n. 53-11975 del 4/8/2009; la compatibilità con il PTC2 approvato con DCR n. 121-29759 del 21/7/2011 è stata altresì formulata dal Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n.291-23437/2015 del 04/08/2015,

10. Di dare atto che, con riferimento ai disposti dell'art. 50, comma 2, delle Norme di Attuazione del PTC2, e all'interpretazione che ne è stata data con la DGP n. 285-9684 del 10 aprile 2012, il Comune di Pavone Canavese ha in corso l'adeguamento del PRGC al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), di cui è stato approvato il Documento Programmatico con DCC n.3 del 14/03/2012;

11. Di dare atto che le modifiche introdotte dalla presente Variante non sono in contrasto né con le disposizioni del nuovo PPR adottato con DGR n.20-1442 del 18/05/2015 né con le prescrizioni specifiche di cui alla scheda "A94 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino Ivrea Quincinetto";

12. Di dare atto che, il PRGC non è ancora adeguato alla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa. È tuttavia in corso la revisione dei "Criteri commerciali" ex art.8, c.3 del D.Lgs 114/1998 (già approvati con DCC n.7 del 02/03/2011 ma che devono essere rivisti anche in funzione della nuova DCR n.191-43016 del 20/11/2012), a seguito della quale potrà avvenire il recepimento dei medesimi nella strumentazione urbanistica locale, completando così l'iter di adeguamento. Ad ogni modo si evidenzia che la 6° Variante Parziale non riguarda previsioni riconducibili all'attivazione di esercizi commerciali con superficie di vendita superiore al vicinato;

13. Di dare atto che, il Comune di Pavone non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);

14. Di dare atto che la presente Variante presenta le condizioni per essere classificata come "parziale", con riferimento ai disposti di cui all'art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77 come modificata con L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013, come si evince dai prospetti numerici sopra riportati;

15. Di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti;

16. Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale, alla Provincia di Torino e alla Regione Piemonte in ottemperanza ai disposti dell'art. 17, 7° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

17. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.

Il Sindaco  
Alessandro Perenchio